



---

**CITTÀ DI FOLIGNO**

**Regolamento per la disciplina  
dell'Imposta Municipale Propria  
(IMU)**

MODIFICHE PER L'ANNO 2019

---

Approvato con D.C.C. n. 47 del 19/07/2012 Modificato con D.C.C. n. 44 del 30/09/2013 con D.C.C. n. 60 del 28/11/2013 con D.C.C. n. 43 del 04/09/2014 con D.C.C. n. 45 del 31/07/2015 con D.C.C. n. 11 del 21/04/2016 con D.C.C. n. 13 del 11/03/2019
--



## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Foligno dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito D.L. n. 201/2011) e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23; e ogni s.m.i.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Foligno.

## **Art. 2 - Imposta riservata allo Stato e al Comune**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) è riservata allo Stato il gettito dell'I.M.U. relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato in base all'aliquota standard prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ogni s.m.i. Per questa fattispecie il versamento va effettuato al 100% a favore dello Stato (salvo l'eventuale incremento deciso dal Comune di Foligno).
2. Il gettito I.M.U. relativo agli altri immobili comunque catastalmente classificati e alle aree fabbricabili è riservato interamente al Comune di Foligno, a favore del quale va effettuato il versamento al 100%.

## **Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso qualificato di immobili siti nel territorio comunale, ad eccezione dell'abitazione principale e sue pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. n. 201/2011 e ogni s.m.i. L'imposta non è comunque dovuta per gli immobili di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 ultimo periodo e per le unità immobiliari come meglio individuate negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
2. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## **Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°



gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del D.L. n. 201/2011 e ogni s.m.i..

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.

### **Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Per l'anno d'Imposta in corso si intendono quelli stabiliti nella tabella G allegata al presente Regolamento ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 12/03/2002 e come modificata con atto G.C. n. 575 del 28.12.2005, salvo s.m.i.
5. I valori di cui sopra possono essere ridotti per motivazioni oggettive che limitano o condizionano l'utilizzazione edificatoria delle aree secondo la seguente tabella:
  - a. Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto inibisce l'utilizzazione edificatoria **50%**
  - b. Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto riduce l'utilizzazione edificatoria **30%**
  - c. Vincolo paesaggistico che comporta limitazione all'utilizzazione edificatoria (Titolo III D.Lgs. n. 42/04) **10%**
  - d. Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) ovvero di corso d'acqua classificato in centro abitato che inibisce l'utilizzazione edificatoria **50%**



- e. Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) ovvero di corso d'acqua classificato in centro abitato che limita l'utilizzazione edificatoria **30%**
- f. Vincolo derivante dal PST (Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino del Tevere) o dalle zone a rischio R4 del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) di cui al DPCM del 10/11/2006 che inibisce l'utilizzazione edificatoria **30%**
- g. Fascia di rispetto (m. 30) derivante dal PTCP (aree rese edificabili dopo il 1985 e come tali soggette a vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua classificati) che inibisce l'utilizzazione edificatoria **80%**
- h. Fascia di rispetto (m. 30) derivante dal PTCP (aree rese edificabili dopo il 1985 e come tali soggette a vincolo paesaggistico lungo i corsi d'acqua classificati) che limita l'utilizzazione edificatoria **20%**
- i. Vincolo temporaneo derivante dal PST (Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino del Tevere) che limita l'utilizzazione edificatoria **30%**
- l. Fascia "A" in base alle mappe di pericolosità e rischio idraulico approvate dall'Autorità di Bacino del Tevere con eccezione di quelle ricadenti in Piani Attuativi Convenzionati o per le quali sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo secondo le N.T.A. adottate con deliberazione del C.C. n. 80/2006 **80%**
- m. Fascia "B" in base alle mappe di pericolosità e rischio idraulico approvate dall'Autorità di Bacino del Tevere con eccezione di quelle ricadenti in Piani Attuativi Convenzionati o per le quali sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo secondo le N.T.A. adottate con deliberazione del C.C. n. 80/2006 **30%**

Qualora un'area sia soggetta a più tipologie di vincolo l'abbattimento compete nella misura pari a quella del vincolo avente maggiore peso.

Si considera inibita l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo è praticamente inutilizzabile e non sussiste la possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria. Si considera ridotta l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo consente comunque di utilizzare la potenzialità edificatoria.

Si considera limitata l'utilizzazione edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria. I coefficienti di abbattimento trovano applicazione solo nel caso in cui il vincolo investa l'intera area soggetta ad imposta ovvero una consistenza tale da rendere inutilizzabile o parzialmente utilizzabile l'area non sottoposta a vincolo.

I coefficienti di abbattimento non trovano applicazione quando l'area soggetta ad imposta abbia destinazioni urbanistiche diverse ed il vincolo o la limitazione interessi una sola delle destinazioni.

Nel caso in cui l'area è inutilizzabile ai fini edificatori e non sia possibile, potenzialmente, il trasferimento dei diritti edificatori, l'abbattimento è pari al 100%.

Per le aree inserite negli "ambiti di trasformazione" ma soggette ad indici di edificabilità inferiori rispetto alle restanti parti, il valore è ridotto in misura proporzionale rispetto a quello principale previsto dalle N.T.A. del nuovo piano regolatore (PRG 1997) per l'ambito specifico.



Per le aree destinate a servizi (zone F) l'Imposta deve essere corrisposta dal momento in cui viene approvato lo strumento urbanistico attuativo o l'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente attuatore. Il valore delle aree a servizi è pari alla media dei valori delle aree edificabili circostanti indicati nella tabella G.

**Art. 6 - Base imponibile per unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, per unità di interesse storico-artistico e per unità dichiarate inagibili/inabitabili. Imposta per unità concesse in locazione a canone concordato.**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il beneficio di cui al punto a) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  - b. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - c. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Per quanto al precedente punto 1-b), l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di consolidamento, di restauro e risanamento conservativo e che, nel contempo, risultino - anche in parte - diroccati, pericolanti e/o fatiscenti. Conseguentemente detti fabbricati non devono essere di fatto utilizzati.
3. Determinano inagibilità o inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:



- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;
4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta vanno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta - determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi della normativa vigente - è ridotta al 75 per cento.

**Art. 7 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia, ad ex coniugi e a personale appartenente a Forze armate o di polizia, nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici**

1. L'imposta non si applica:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le



stesse finalità degli IACP, si applica la detrazione di cui all'art. 13 comma 10 D.L. n. 201/2011 e s.m.i.

### **Art. 8 - Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

### **Art. 9 - Ulteriori esenzioni e altre forme di agevolazione e adempimenti**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 fermo restando quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2012 n. 27 e s.m.i. In ogni caso l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica ai fabbricati posseduti ed utilizzati dall'Ente non commerciale.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono altresì esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. È fatto obbligo da parte dei soggetti passivi d'imposta la presentazione dell'autocertificazione redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Foligno, completa di ogni informazione e documentazione prevista, da far pervenire all'Ente entro e non oltre il 31.12 dell'anno di imposta, nei seguenti casi:
  - a) per la riduzione dell'imposta relativamente ad immobili a destinazione residenziale concessi in locazione con contratto a canone concordato secondo la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 5 del presente Regolamento;



- b)* per l'abitazione principale (e relative pertinenze come per legge) posseduta da anziani o diversamente abili con residenza in istituti di ricovero o sanitari, di cui all'art.8 comma 1 del presente Regolamento;
  - c)* per l'abitazione principale (e relative pertinenze come per legge) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di cui all'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento.
6. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Foligno in quanto rientrante nell'elenco Istat dei comuni classificati montani, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n.4 come convertito nella legge 24 marzo 2015 n. 34.
  7. L'imposta non è comunque dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94.

#### **Art. 10 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'Imposta devono presentare la Dichiarazione I.M.U. utilizzando l'apposito modello ministeriale, con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, anche in forma telematica.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La mancata presentazione della Dichiarazione I.M.U. comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 come convertito con modificazioni dalla legge 20 ottobre 2013, n. 124 e s.m.i. e alla disposizione di cui all'art. 6, comma 1, punto a) e punto b) del presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Versamenti**

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso, da effettuarsi secondo il numero di rate e le scadenze stabiliti dallo Stato, è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. È ammesso altresì il versamento con apposito bollettino postale.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.





## **Art. 12 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione con specifico provvedimento notificato al contribuente, con indicata la somma a credito accertata e riconosciuta.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art.1 della L. n. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 13 - Importi minimi**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 12,00 ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **Art. 14 - Funzionario responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 15 - Verifiche e poteri di controllo**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 10 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;



- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate / Territorio.

#### **Art. 16 - Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti. Tale attività di controllo è svolta secondo le norme vigenti in materia, costituite in particolare dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene informazioni in ordine ai vigenti strumenti deflattivi del contenzioso, alle modalità di presentazione del ricorso, e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

#### **Art. 17 - Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e sue s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.



3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato prevista dalla normativa vigente.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 15 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte nella misura stabilita dalla normativa vigente se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica al tributo l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 e s.m.i..
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

#### **Art. 18 - Interessi**

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 19 - Ripetibilità spese di notifica**

1. Le spese per la notifica degli atti di accertamento sono poste a carico dei soggetti inadempienti.
2. L'ammontare delle suddette spese è determinato con atto del Funzionario responsabile.

#### **Art. 20 - Istituti deflattivi del contenzioso**

1. Si applicano al tributo l'istituto dell'autotutela, dell'accertamento con adesione, dell'interpello secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento generale delle Entrate.

#### **Art. 21 - Ricorsi - Reclamo e mediazione**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso



secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'introduzione dell'istituto del reclamo e della mediazione.

### **Art. 22 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Nel caso di accertamento, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti passivi sia superiore ad euro 500,00, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, l'importo dovuto può essere rateizzato, con atto del funzionario responsabile dell'imposta.
2. Il richiedente della rateizzazione deve produrre tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione complessiva della sua situazione economica. La mancata produzione di detta documentazione comporta il non accoglimento della richiesta di dilazione.
3. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni.
4. Sugli importi da rateizzare si applicano gli interessi al tasso legale in vigore al momento dell'emissione del provvedimento di rateazione maggiorato di 1,5 punti percentuali.
5. La durata del piano rateale varia in relazione all'importo da dilazionare:
  - importi fino a euro 10.000,00 durata massima del piano 24 rate;
  - importo compreso tra euro 10.001,00 e euro 30.000,00 durata massima del piano 48 rate;
  - importo superiore a euro 30.000,00 durata massima del piano 72 rate.
6. In ogni caso l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore a Euro 100,00 di capitale.
7. Le rate hanno cadenza mensile e scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto dirigenziale.
8. Il piano rateale, predisposto dall'ufficio competente, deve essere firmato, per accettazione, dal richiedente.
9. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.
10. Qualora l'importo oggetto di rateazione sia superiore a euro 25.000,00 il richiedente deve produrre, prima dell'inizio della rateazione, una idonea garanzia fideiussoria.
11. Per le rateizzazioni approvate dopo il 01.01.2015 e già in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, a richiesta del contribuente, è possibile rideterminare il numero delle rate e la durata della rateizzazione stessa, per l'importo residuo da versare, in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.

### **Art. 23 - Riscossione coattiva**

1. In mancanza del pagamento degli avvisi di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.



### **Art. 23-bis Potenziamento dell'azione di controllo**

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" si dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'Imposta municipale propria IMU, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Il 25% della quota annuale è destinato all'acquisizione del materiale informatico, delle attrezzature, per la formazione dei dipendenti degli uffici tributari, per i collegamenti con i sistemi informativi, le banche dati di altri enti.
4. Il 75% della quota annuale è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale comunale impegnato nell'attività di recupero dell'elusione o evasione dell'IMU su progetto elaborato dal Dirigente responsabile ed approvato dalla Giunta Comunale, in base ai criteri generali preventivamente concordati con le rappresentanze sindacali.

### **Art. 24 - Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.



## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Imposta riservata allo Stato e al Comune.....	2
Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.....	2
Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati .....	2
Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili .....	3
Art. 6 - Base imponibile per unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, per unità di interesse storico-artistico e per unità dichiarate inagibili/inabitabili. Imposta per unità concesse in locazione a canone concordato. ....	5
Art. 7 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia, ad ex coniugi e a personale appartenente a Forze armate o di polizia, nonché alloggi assegnati dagli istituti pubblici .....	6
Art. 8 - Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale .....	7
Art. 9 - Ulteriori esenzioni e altre forme di agevolazione e adempimenti.....	7
Art. 10 - Dichiarazione.....	8
Art. 11 - Versamenti .....	8
Art. 12 - Rimborsi e compensazione.....	9
Art. 13 - Importi minimi .....	9
Art. 14 - Funzionario responsabile.....	9
Art. 15 - Verifiche e poteri di controllo.....	9
Art. 16 - Accertamenti .....	10
Art. 17 - Sanzioni .....	10
Art. 18 - Interessi .....	11
Art. 19 - Ripetibilità spese di notifica.....	11
Art. 20 - Istituti deflattivi del contenzioso.....	11
Art. 21 - Ricorsi - Reclamo e mediazione.....	11
Art. 22 - Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento .....	12
Art. 23 - Riscossione coattiva .....	12
Art. 23-bis Potenziamento dell'azione di controllo .....	13
Art. 24 - Disposizioni finali .....	13



# **COMUNE DI FOLIGNO**

## **TAB. G/2006**

Determinazione dei valori venali delle are fabbricabili  
ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili  
e dell'Imposta Municipale Propria



**VALORI PER L'ANNO 2006**

P.R.G. '97

**VALORI DI SOGLIA**

**CENTRO STORICO**

**UC/CS - UC/CAS**

*(Solo in presenza di strumento attuativo che consente nuovi insediamenti e consistenti incrementi rispetto all'esistente ovvero nei casi di Demolizione e Ricostruzione)*

€/mq **150,00** di S.U.C. realizzabile

**VALORI DI SOGLIA**

**IMMEDIATA PERIFERIA**

UC/MRB €/mq  
 UC/MRM €/mq  
 UC/MRA €/mq  
 UC/MRMA €/mq

Singolo lotto urbanizzato (1)
40,00
55,00
70,00
80,00

UC/CRM €/mq  
 UC/CRA - UC/CAA €/mq

Intervento Diretto condizionato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
45,00	55,00
60,00	70,00

UC/ERM €/mq  
 UC/ERA €/mq

Previsione di Prg (2)	Strumento attuativo approvato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
34,00	42,00	55,00
42,00	57,00	70,00





**VALORI DI SOGLIA**

**PERIFERIA**

UC/MRB	€/mq
UC/MRM	€/mq
UC/MRA	€/mq
UC/MRMA	€/mq

Singolo lotto urbanizzato (1)
37,00
51,00
66,00
75,00

UC/CRM	€/mq
UC/CRA - UC/CAA	€/mq

Intervento Diretto condizionato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
40,00	51,00
56,00	66,00

UC/ERM	€/mq
UC/ERA	€/mq

Previsione di Prg (2)	Strumento attuativo approvato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
28,00	37,00	51,00
38,00	53,00	66,00

**VALORI DI SOGLIA**

**FRAZIONI DI PIANURA E MEDIA COLLINA**

UC/MRB	€/mq
UC/MRM	€/mq
UC/MRA - UC/CAA	€/mq

Singolo lotto urbanizzato (1)
34,00
46,00
60,00

UC/CRM	€/mq
UC/CRA - UC/CAA	€/mq

Intervento Diretto condizionato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
36,00	46,00
50,00	60,00

UC/ERM	€/mq
UC/ERA	€/mq

Previsione di Prg (2)	Strumento attuativo approvato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
25,00	33,00	46,00
32,00	47,00	60,00

**VALORI DI SOGLIA**





**VALORI DI SOGLIA**

**INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

UC/MPIA €/mq  
 UC/MPC €/mq  
 UC/MPT €/mq

Singolo lotto urbanizzato (1)
42,00
53,00
53,00

UC/CPC €/mq

Intervento Diretto condizionato (2)	Singola area (3)
40,00	53,00

UC/EPIA €/mq  
 UC/EPT €/mq

Previsione di Prg (2)	Strumento attuativo approvato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
18,00	26,00	42,00
26,00	38,00	53,00

**INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

*in zona montana*

UC/MPIA €/mq  
 UC/MPC €/mq  
 UC/MPT €/mq

Singolo lotto urbanizzato (1)
23,00
33,00
33,00

UC/EPIA €/mq  
 UC/EPT €/mq

Previsione di Prg (2)	Strumento attuativo approvato (2)	Singolo lotto urbanizzato (3)
12,00	20,00	33,00



		VALORI DI SOGLIA		
AMBITI		Previsione di Prg	Consorzio	Urbanizzazione
IMMEDIATA PERIFERIA		(4)	(5)	(6)
UT/SUAD	€/mq	34,00	52,00	68,00
UT/SLAD	€/mq	28,00	44,00	60,00
UT/SUDV	€/mq	17,00	29,00	45,00
UT/SLNC	€/mq	17,00	29,00	45,00
UT/SLR	€/mq	14,00	26,00	40,00
UT/SLP	€/mq	15,00	27,00	41,00
PERIFERIA				
UT/SLAD	€/mq	24,00	41,00	57,00
UT/SLNC	€/mq	18,00	28,00	42,00
UT/SLR	€/mq	12,00	21,00	37,00
UT/SLP	€/mq	13,00	22,00	38,00
FRAZIONI DI PIANURA E MEDIA COLLINA				
UT/SLNC	€/mq	15,00	25,00	40,00
UT/SLR	€/mq	11,00	19,00	34,00
FRAZIONI DI MONTAGNA				
UT/SLAD	€/mq	18,00	26,00	40,00
UT/SLR	€/mq	10,00	16,00	30,00
UT/SLP	€/mq	11,00	17,00	32,00

(1) si intende l'area utilizzabile in via diretta ai sensi delle discipline del P.R.G.

(2) valore riferito alla superficie del suolo classificato edificabile del P.R.G.

(3) si riferisce alla superficie di terreno necessaria per la realizzazione della S.U.C. assegnate al singolo lotto dello Strumento Attuativo (UC/ER..... O del Progetto Unitario (UC/CR...))

(4) il valore di soglia è riferito alla superficie del suolo classificato come produttivo di indice del P.R.G.

(5) il valore di soglia è riferito alla superficie del suolo classificato come produttivo di indice del P.R.G. qualora sia stato costituito il Consorzio per l'attuazione dell'Ambito ovvero sia stata attivata la procedura del Piano Particolareggiato (Art. 62 della N.T.A. del P.R.G.)

(6) il valore di soglia è riferito alla superficie di terreno convenzionale necessaria per la realizzazione della SUC prevista dallo strumento attuativo sul singolo lotto in base all'indice territoriale stabilito dal P.R.G. (S.U.C./U)

N.B. Per i P.d.L. a disciplina progressiva, la superficie del singolo lotto è determinata secondo i criteri stabiliti ai punti (3) e (6) mentre il valore unitario coinciderà con quello attribuito alle nuove destinazioni di P.R.G. 17 avvece caratteristiche analoghe per indice edificatorio, per zona omogenea, per tipologia d'intervento etc.